



Diporto Nautico Sistiana

Associazione Sportiva Dilettantistica



p.iva 01142070323 – cod.fiscale 90037880326

Registro regionale delle personalità giuridiche n. 192 – REA TS n. 132778



REGOLAMENTO SOCIALE

*Il presente Regolamento è stato approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci in data **17 giugno 2016***

TITOLO I

PRINCIPI E CRITERI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento integra lo Statuto Sociale e costituisce norma costante della vita della Associazione Sportiva Dilettantistica Diporto Nautico Sistiana (in breve denominata "Società").

Ogni Socio è tenuto all'osservanza delle norme dello Statuto e del presente Regolamento.

Art. 2 - MODIFICHE E AGGIORNAMENTI

Le modifiche e gli aggiornamenti del Regolamento vengono proposte dal Consiglio Direttivo ed entrano in vigore dopo l'approvazione dell'Assemblea dei Soci.


Art. 3 - ALBO SOCIALE

Presso la sede sociale è collocato l'albo sociale, sempre consultabile dai Soci, nel quale vengono esposti i documenti, gli atti e le comunicazioni di interesse generale relative alle attività sociali.

Ove possibile, le stesse comunicazioni vengono pubblicate sul sito web della Società.

sede sociale e segreteria : **Sistiana 50/A – 34011 Duino-Aurisina (TS)**

tel +39 040291207 fax +39 040299894 email info@dnsistiana.it web www.dnsistiana.it



Art. 4 - GUIDONE SOCIALE E PARTECIPAZIONE AD EVENTI SPORTIVI.

E' obbligo morale per tutte le imbarcazioni appartenenti ai Soci di tenere costantemente issato il guidone sociale.

Salvo specifica deroga approvata dal Consiglio Direttivo, i Soci assegnatari di posto barca che partecipano con le loro imbarcazioni ad eventi sportivi, sono tenuti a tesserarsi alle Federazioni Nazionali ed a iscriversi alle gare a nome della Società.

Art. 5 - CAMBIO INDIRIZZO.

Ogni Socio è tenuto a comunicare tempestivamente alla segreteria della Società ogni eventuale cambiamento dei propri dati anagrafici ed in particolare dei recapiti telefonici e degli indirizzi di corrispondenza e di posta elettronica.

Art. 6 - COMPENSI E RIMBORSI SPESA


Il Consiglio Direttivo, previa verifica della coerenza con le finalità istituzionali, della compatibilità con le specifiche normative legislative e fiscali, e della congruità della spesa, può erogare :

- **compensi ad atleti ed accompagnatori facenti parte dei team agonistici della Società, in occasione di eventi sportivi di particolare rilevanza**
- **compensi agli istruttori ed ai collaboratori tecnici ed amministrativi sulla base di specifici contratti di collaborazione**
- **rimborsi di spese sostenute per conto della Società da parte di soci o altri soggetti incaricati, su presentazione di adeguata documentazione giustificativa.**
- **rimborsi di spese di trasferta richieste da soci o altri soggetti incaricati per attività istituzionali svolte al di fuori del Comune di Duino-Aurisina, a piè di lista su presentazione di adeguata documentazione giustificativa o in base alle vigenti tariffe ACI per percorrenze chilometriche in caso di utilizzo di mezzi personali.**
- **rimborsi ai soci partecipanti con la propria imbarcazione e con i colori del Diporto, delle quote di iscrizione a gare iscritte nei calendari delle Federazioni FIV e FIPSAS**

Il Consiglio Direttivo può deliberare annualmente eventuali limiti e restrizioni per l'erogazione di tali compensi e rimborsi.

Art. 7 - DELIBERAZIONE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri nel caso sia chiamato a deliberare gravi sanzioni nei confronti di Soci in base all'art. 13 dello Statuto, può avvalersi di consulenze legali, fiscali od amministrative. Le relative spese saranno sostenute dall'Associazione.



TITOLO II

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 8 - RAPPORTI ETICO SOCIALI

Ogni Socio è tenuto a partecipare alle attività sociali e sportive organizzate dalla Società, che rappresentano le finalità e le ragioni di esistenza della Società stessa.

Ogni Socio, qualora se ne presenti la necessità o a specifica richiesta del Consiglio Direttivo, è tenuto a prestare la propria collaborazione per l'organizzazione delle manifestazioni sociali e sportive.

Il Socio che non adegua i propri comportamenti ai suddetti principi è soggetto ai provvedimenti previsti dallo Statuto Sociale.

L'associazione registra le attività sociali e sportive svolte e le collaborazioni prestate da ciascun socio e attribuisce ad esse un punteggio per valutare il grado di partecipazione del socio alla vita sociale ai fini di eventuali premi o riconoscimenti, graduatorie per l'accesso ai servizi forniti dall'associazione o provvedimenti disciplinari.

Il punteggio per ciascuna tipologia di attività viene stabilito dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo (vedi tabella n. 1).

Ogni socio può verificare costantemente presso la segreteria lo stato delle sue attività ed il relativo punteggio.

Art. 9 - RAPPORTI ECONOMICI

L'ammontare dei canoni, dei contributi e delle eventuali penali previsti dallo Statuto Sociale e dal presente Regolamento sono determinati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci sono tenuti a versare puntualmente il canone sociale e quello eventuale di ormeggio in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno.


I nuovi Soci sono tenuti a corrispondere un Contributo di Iscrizione.

I Soci assegnatari di un nuovo ormeggio sono tenuti al versamento di un Contributo di Primo Ormeggio.

Tutti i Soci sono tenuti a corrispondere gli eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea dei Soci.

Il ritardo nel versamento di canoni, contributi, rimborsi, quote o altri debiti contratti dal Socio nei confronti della Società comporta il pagamento delle penali stabilite dall'Assemblea dei Soci.

Nel periodo di morosità il Socio non può accedere ai servizi della Società né esercitare i diritti garantiti dalla Statuto sociale.



In caso di mancato pagamento dei canoni, o dei contributi dovuti, o degli eventuali rimborsi per spese di ormeggio, per un periodo superiore ai sei mesi dalla scadenza dei termini di pagamento, il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare la radiazione del Socio.

Art. 10 - CANONE SOCIALE

Il Canone Sociale (vedi tabella n. 2) viene determinato dall'Assemblea dei Soci su proposta motivata del Consiglio Direttivo a seguito della variazione dei costi di gestione.

Il Socio in regola con il pagamento del canone sociale, gode dei seguenti benefici:

- ***Tesseramento gratuito ad una delle Federazioni Sportive Nazionali FIV o FIPSAS, previa sua esplicita richiesta;***
- ***Partecipazione gratuita alle gare dei campionati sociali***
- ***Partecipazione gratuita agli incontri conviviali di inizio e fine stagione ed alle altre attività o eventi sociali determinati dal Consiglio Direttivo;***
- ***Riduzione significativa dei costi rispetto ai terzi non Soci, per qualunque attività o servizio a pagamento;***
- ***Distribuzione gratuita del guidone e di eventuali altri gadget sociali***
- ***Utilizzo gratuito delle imbarcazioni sociali (vedi art. 30)***
- ***Possibilità di far partecipare alle attività sociali e sportive i propri familiari (coniuge o convivente e i figli minorenni)***

Art. 11 - CANONE DI ORMEGGIO


Il Canone di Ormeggio (vedi tabella n. 2) viene determinato dall'Assemblea dei Soci su proposta motivata del Consiglio Direttivo a seguito della variazione dei relativi costi di gestione.

Il Canone di Ormeggio, diverso per ciascuna classe di ormeggio viene calcolato attribuendo alla classe più piccola un valore base e applicando incrementi progressivi alle classi successive.

Il regolare pagamento del canone di ormeggio consente al Socio assegnatario :

- ***di disporre dello spazio acqueo assegnato per l'ormeggio della propria imbarcazione;***
- ***di accedere ai pontili e utilizzare le relative attrezzature;***
- ***di usufruire della predisposizione, verifica e manutenzione delle attrezzature di ormeggio immerse (catenarie e catene) a cura della Società;***
- ***di disporre di energia elettrica, acqua e di eventuali altri servizi sui pontili;***
- ***di usufruire della eventuale raccolta dei rifiuti speciali organizzata dalla Società***
- ***di usufruire di eventuali sistemi o servizi di vigilanza e sicurezza predisposti dalla Società***
- ***di usufruire dell'eventuale servizio di assistenza e pronto intervento in caso di emergenza organizzato dalla Società;***

Nel caso in cui l'assegnazione di un nuovo posto ormeggio avvenga successivamente al 1 settembre, il canone per la prima annualità sarà ridotto del 50%.



Nel caso di cambio di posto ormeggio, il relativo canone verrà adeguato alle nuove dimensioni con effetto immediato. Nessun rimborso spetta al Socio per l'annualità corrente in caso di riduzione delle dimensioni.

Art. 12 - CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE

Al nuovo Socio compete il pagamento del Contributo di Iscrizione previsto all'art.9 (vedi tabella n. 2).

Tale contributo, unitamente al canone per l'annualità in corso, deve essere corrisposto entro 30 giorni dalla comunicazione di accettazione della domanda di associazione.

Trascorso il periodo di 30 giorni senza aver ricevuto il pagamento e senza aver ottenuto alcuna comunicazione in merito, la Società riterrà decaduta la domanda di associazione.

ART. 13 - CONTRIBUTO DI PRIMO ORMEGGIO

Al Socio, assegnatario per la prima volta di un posto ormeggio compete il versamento a fondo perduto di un Contributo di Primo Ormeggio pari a cinque volte il canone di ormeggio determinato in base all'art.11.

Detto contributo, unitamente al canone corrente di ormeggio deve essere versato entro 30 giorni dalla comunicazione di accettazione del posto ormeggio.


Trascorso il periodo di 30 giorni senza aver ricevuto il pagamento e senza aver ottenuto alcuna comunicazione in merito, la Società riterrà decaduta la domanda di assegnazione del posto ormeggio.

Nel caso di cambio di posto ormeggio per sostituzione dell'imbarcazione con altra di dimensioni maggiori, al Socio assegnatario compete il versamento a fondo perduto di un Contributo pari a cinque volte la differenza tra il vecchio ed il nuovo canone di ormeggio.

Nessun rimborso spetta al Socio per il contributo versato in caso di riduzione delle dimensioni dell'imbarcazione.

Art. 14 - CONTRIBUTI STRAORDINARI

L'Assemblea dei Soci, su proposta motivata del Consiglio Direttivo, può approvare la corresponsione di contributi straordinari finalizzati all'esecuzione di opere o all'esercizio di qualsiasi attività di interesse sociale.



TITOLO III

NORME PER LA SEDE A MARE

Art. 15 - COMMISSIONE MARE

Viene costituita una Commissione con l'incarico di sovrintendere alla gestione degli impianti e delle attrezzature della sede a mare e dei relativi posti ormeggio.

I compiti della Commissione comprendono la gestione delle richieste di ormeggio con attribuzione del relativo punteggio e la compilazione ed aggiornamento periodico delle liste di attesa, l'assegnazione dei posti ormeggio e la loro eventuale modifica o sostituzione, la valutazione delle problematiche di sicurezza e di utilizzo degli impianti, la definizione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, la definizione dei criteri per l'assegnazione di ormeggi temporanei, la verifica del rispetto delle norme da parte degli assegnatari di ormeggio e la proposta di interventi o provvedimenti al Consiglio Direttivo.

La Commissione è composta da quattro membri del Consiglio Direttivo (Presidente, Responsabile Mare e due consiglieri).

La Commissione delibera a maggioranza e di ogni sua riunione deve essere redatto un verbale.

Art. 16 - UTILIZZO DELLE AREE E STRUTTURE DELLA SEDE A MARE


L'utilizzo degli specchi acquei in concessione è regolato dalle norme del "PIANO DI GESTIONE ORMEGGI" redatto in base alle indicazioni dell'Autorità Marittima con riferimento alle "Raccomandazioni Tecniche per la Progettazione dei Porti Turistici" approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con delibera n. 212 del 27.02.2002.

Il PIANO DI GESTIONE ORMEGGI, allegato al presente Regolamento di cui è parte integrante, determina le aree di manovra e le modalità di accesso agli ormeggi, le caratteristiche dei posti barca, dei pontili e delle passerelle di accesso, le prescrizioni per le attrezzature di sicurezza, per gli impianti elettrici, idrici ed antincendio, per i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per altri servizi connessi all'uso diportistico delle aree in concessione.

Indica inoltre le norme di corretto utilizzo degli specchi acquei, dei posti barca, delle attrezzature e degli impianti e le norme di comportamento.

Stabilisce infine i compiti di monitoraggio e vigilanza e le modalità di ordinaria manutenzione delle strutture.

Il piano viene modificato ed aggiornato dal Consiglio Direttivo su proposta della Commissione Mare ogni qualvolta mutino le esigenze logistiche od operative o su specifica richiesta dell'Autorità Marittima.



Art. 17 - REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE DI ORMEGGIO

L'assegnazione di un posto ormeggio può essere fatta esclusivamente ad un Socio. Un Socio può essere assegnatario di un unico posto ormeggio.

L'assegnazione di un posto ormeggio può essere fatto esclusivamente per imbarcazioni di dimensioni uguali o inferiori ai limiti imposti dalla concessione demaniale.

Non sono ammesse nello specchio d'acqua sociale imbarcazioni di Soci adibite ad attività commerciali salvo che dette attività non vengano svolte per conto della Associazione stessa in diretta attuazione degli scopi istituzionali e comunque nei limiti imposti dalla normativa vigente per le Società Sportive.

Il Consiglio Direttivo, anche in deroga alle limitazioni sopraindicate, ha la facoltà di riservare o assegnare temporaneamente alcuni posti di ormeggio per specifiche attività sociali (scuola vela, attività sportiva agonistica, ecc) purché coerenti con gli scopi istituzionali della Società o di destinarli a posti di transito o per eventuali emergenze su richiesta delle Autorità competenti.

La valutazione dell'idoneità dei posti ormeggio ai fini della sicurezza e della manovrabilità delle imbarcazioni è demandata alla Commissione Mare.

La Commissione può intervenire con modifica o sostituzione dei posti ormeggio già assegnati, in seguito al venir meno delle condizioni di sicurezza, in base a proprie valutazioni o su segnalazione dei Soci assegnatari.

I requisiti per l'assegnazione e il mantenimento di un posto ormeggio sono indicati nei seguenti articoli :

- art. 19 - Identificazione dell'imbarcazione***
- art. 20 - Proprietà dell'imbarcazione***
- art. 21 - Sicurezza e decoro dell'imbarcazione***
- art. 22 - Utilizzo del posto ormeggio***

Il decadere di una qualsiasi delle condizioni indicate nei suddetti articoli darà luogo all'immediata revoca dell'assegnazione con obbligo di liberare l'ormeggio a prima richiesta.


ART. 18 - DISPONIBILITA' DEL POSTO ORMEGGIO

Il Socio non può vantare nessun diritto di proprietà sull'ormeggio assegnato e pertanto non può cederlo neppure temporaneamente in uso a terzi né destinarlo ad usi diversi da quello di ormeggio dell'imbarcazione identificata nella domanda di assegnazione e nella successiva dichiarazione di accettazione del posto ormeggio.

Art. 19 - IDENTIFICAZIONE DELL'IMBARCAZIONE

Ogni Socio assegnatario di ormeggio deve identificare l'imbarcazione che verrà ormeggiata nel posto assegnato con il nome e/o il numero di immatricolazione e fornire i dati richiesti nella scheda tecnica predisposta dal Responsabile Mare.

Ogni posto ormeggio assegnato viene identificato da una lettera che individua il pontile o la banchina e da un numero progressivo.



Art. 20 – PROPRIETA' DELL'IMBARCAZIONE

Il Socio assegnatario ha diritto al posto ormeggio solamente se:

a) ha la proprietà dell'imbarcazione, l'usufrutto, o il diritto di uso in forza di contratto di leasing o di altro contratto che gli attribuisca il diritto di utilizzarla in via esclusiva;

b) ha la proprietà dell'imbarcazione, l'usufrutto, o il diritto di uso in forza di contratto di leasing o di altro contratto che gli attribuisca il diritto di utilizzarla assieme a familiari sino al secondo grado di parentela o affinità, oppure assieme a persone appartenenti alla medesimo nucleo anagrafico, oppure assieme ad altri soci ordinari detenendone, in ognuno dei casi sopra descritti, un quota non inferiore al 50%;

In ogni altra ipotesi, o in caso di successiva modifica del titolo della detenzione o della proprietà non compresi nelle fattispecie sopraindicate o in quelle previste dall'art. 25 (cessione dell'imbarcazione o acquisto per successione ereditaria) non è consentito procedere all'assegnazione e, ove questa fosse già stata concessa, verrà revocata.

Per ottenere l'assegnazione dei posti ormeggio ed in ogni caso di successiva verifica il Socio assegnatario deve comprovare la proprietà o la legittima detenzione dell'unità da ormeggiare sottoscrivendo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47 DPR 445 del 28/12/2000) e fornendo i seguenti documenti :

- copia del libretto di navigazione, copia dell'eventuale contratto attestante il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma primo del presente articolo, e copia della relativa polizza di Assicurazione R.C. nel caso di imbarcazioni iscritte nei registri pubblici delle Capitanerie di Porto***
- copia della polizza di Assicurazione R.C. nel caso di natanti non iscritti nei registri pubblici;***


Art. 21 – SICUREZZA E DECORO DELL'IMBARCAZIONE

L'imbarcazione deve avere e mantenere, oltre ai requisiti ed alle dotazioni previste dalle normative in vigore, requisiti di sicurezza, decoro, pulizia, integrità e funzionalità tali da non recare danni alle imbarcazioni vicine ed all'attrezzatura dei pontili o pregiudicare l'immagine della Società

Il Socio deve predisporre e mantenere adeguati sistemi e attrezzature di ormeggio (cime, parabordi, ecc.) e procedere alle loro opportune regolazioni onde evitare danni o intralci alla manovrabilità delle imbarcazioni vicine.

La Commissione Mare può richiedere formalmente al Socio inadempiente l'immediato adeguamento alle suddette norme dell'imbarcazione e delle relative attrezzature di ormeggio.

In caso di perdurante inadempienza, trascorsi 30 giorni dalla comunicazione, la Commissione propone al Consiglio Direttivo provvedimenti sanzionatori che possono giungere sino alla revoca dell'assegnazione del posto ormeggio.



Art. 22 – MANCATO UTILIZZO DEL POSTO ORMEGGIO

Al Socio assegnatario che non occupa il posto assegnato per un periodo di almeno quattro mesi nell'anno solare, verrà revocata l'assegnazione, salvo casi eccezionali che dovranno essere preventivamente comunicati alla Società e confermati da una specifica delibera del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di motivare eventuali dinieghi.

Art. 23 - RESPONSABILITA' E SICUREZZA

Pur attuando interventi atti ad incrementare la sicurezza della sede a mare, la Società non assume alcun obbligo di sorveglianza o custodia delle imbarcazioni ormeggiate.

Alla stessa, pertanto, non saranno in alcun modo o maniera imputabili danni, furti, incendi, manomissioni, atti vandalici o danni causati da eventi atmosferici subiti dalle imbarcazioni o dalle cose introdotte e lasciate nelle imbarcazioni stesse.

Alla Società non saranno imputabili in alcun modo o maniera danni a persone o a cose in conseguenza delle attività di ormeggio ad esclusione delle fattispecie direttamente riconducibili agli impianti da essa stessa gestiti (pontili, catenarie e catene, attrezzature fisse dei pontili), con esclusione dei casi di uso improprio degli stessi impianti da parte degli utilizzatori anche occasionali.

Per la responsabilità derivante dalla gestione dei posti barche e delle suindicate attrezzature la Società stipula e mantiene una adeguata copertura assicurativa.


Ai fini di garantire una gestione uniforme ed efficace della sede a mare, tutti i lavori sulle parti immerse possono essere svolti unicamente da personale specializzato specificatamente autorizzato ed incaricato dal Responsabile Mare.

Ogni Socio è direttamente responsabile dell'efficacia delle proprie attrezzature di ormeggio (cime, parabordi, ecc.), della sorveglianza e custodia della propria imbarcazione e delle cose in essa contenute, del corretto utilizzo delle attrezzature sociali, e di ogni danno causato dalla propria imbarcazione ormeggiata o in manovra negli spazi acquei sociali.

A tutela degli altri Soci, ogni assegnatario di posto barca deve esibire alla Società, inizialmente e ogni qualvolta essa venga sostituita, copia della polizza di assicurazione che offre copertura per la responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o utilizzo della propria imbarcazione.

Nei casi in cui gli ormeggi non risultino conformi ai criteri di sicurezza o alle regole dell'arte e della buona tecnica, il Responsabile Mare provvederà ad avvisare il Socio assegnatario chiedendo un suo immediato intervento.

Qualora l'interessato risulti inadempiente, la Società provvederà ad effettuare l'intervento necessario al fine di salvaguardare la sicurezza sia dell'imbarcazione stessa che di quelle vicine, fatta salva il diritto di ripetere tutte le spese sostenute nei confronti del Socio inadempiente.



Art. 24 - PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEI POSTO ORMEGGIO

Salvo quanto previsto dall'art. 28, ogni richiesta di assegnazione di un nuovo ormeggio o di cambio ormeggio deve essere compilata sull'apposito modulo predisposto dalla Società e viene immediatamente iscritta a cura del Responsabile Mare in un Registro detenuto presso la sede sociale, liberamente consultabile dai Soci, che attesta la cronologia di presentazione.

L'iscrizione nella lista di attesa comporta, a carico del Socio richiedente, il pagamento di una quota annuale (vedi tabella n. 2) stabilita dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Il mancato pagamento della quota al momento della richiesta di assegnazione o per le successive annualità determina la cancellazione dalla lista d'attesa

Ad ogni richiesta viene attribuito un punteggio tenendo conto dei seguenti titoli :

a) anzianità sociale:	1 punto per ogni anno
b) attività sportiva precedente la richiesta :	1 punto per ogni anno con un massimo di 10 punti
c) collaborazione precedente la richiesta :	1 punto per ogni anno con un massimo di 10 punti
d) partecipazione alla vita sociale successiva alla richiesta	punteggio maturato (vedi art. 8) per ogni anno con un massimo di 5 punti/anno
e) anzianità della richiesta:	1 punto per anno dalla richiesta
f) residenza nel Comune di Duino Aurisina	1 punto
g) cambio imbarcazione (vedi art. 26)	1 punto per anno dalla richiesta
h) subentro (vedi art. 28)	1 punto per anno dalla richiesta

La Commissione Mare gestisce le richieste, attribuendo il relativo punteggio e inserendole in graduatorie distinte in base alle dimensioni delle imbarcazioni, coerentemente con la classificazione adottata per i posti ormeggio.

Il ricalcolo dei punteggi è a cadenza annuale, mentre le graduatorie sono aggiornate e pubblicate trimestralmente.


Se la richiesta proviene da un socio a cui sia stato già assegnato in precedenza un ormeggio, i punteggi per anzianità di socio e per attività sportive o collaborazioni precedenti la richiesta, sono ridotti del 50%

La Commissione Mare provvede all'assegnazione degli ormeggi disponibili in base alla graduatoria di competenza, tenendo conto dell'idoneità del posto ormeggio alla manovrabilità e sicurezza della imbarcazione stessa e di quelle vicine.

L'ormeggio disponibile verrà tuttavia prioritariamente offerto ai soci che abbiano richiesto lo spostamento della loro imbarcazione, purché essa sia di caratteristiche dimensionali compatibili con tale posto.

In caso di parità di punteggio si segue il criterio della priorità cronologica della domanda.

L'assegnazione deve essere comunicata in forma scritta al Socio richiedente.



Entro 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione, il Socio deve confermare per iscritto la sua accettazione o la rinuncia.

Qualora il Socio rinunci immediatamente o comunque entro il termine di 3 giorni alla proposta, la sua domanda verrà mantenuta nella lista d'attesa e la Commissione procederà ad assegnare il posto al successivo socio in ordine di graduatoria.

In caso di rinuncia successiva o di assenza di comunicazioni entro il termine dei 30 giorni l'assegnazione si intende decaduta e la Commissione Mare procede ad assegnare il posto al socio successivo in ordine di graduatoria, cancellando la richiesta del Socio dalla lista di attesa.

In caso di accettazione del posto ormeggio iniziano a decorrere i canoni di ormeggio.

Il canone o l'adeguamento dello stesso in caso di cambio ormeggio ed il Contributo di Primo Ingresso, se dovuto, devono essere versati entro 30 giorni dalla conferma di accettazione, pena la decadenza dell'assegnazione.

Il Socio assegnatario deve occupare il posto assegnato entro il termine di 6 mesi dalla conferma di accettazione, pena la revoca dello stesso, salvo deroga concessa dal Consiglio Direttivo per giustificati motivi.

All'atto dell'occupazione del posto barca il Socio assegnatario deve produrre la documentazione indicata all'art. 20 del presente Regolamento e compilare la scheda tecnica dell'imbarcazione.

Le dimensioni e le caratteristiche dell'unità da diporto devono essere verificate dal Responsabile Mare.

Art. 25 - SOSTITUZIONE DEL POSTO ORMEGGIO

Un socio assegnatario di ormeggio può richiedere per la medesima imbarcazione, con specifica domanda e per giustificati motivi, la sostituzione del posto con altro di analoghe caratteristiche dimensionali.

La Commissione Mare in base a proprie valutazioni per motivi oggettivi di organizzazione o di sicurezza, ha facoltà di cambiare in qualsiasi momento l'ormeggio assegnato.


Lo spostamento deve essere eseguito dal proprietario ma le relative spese saranno a carico della Società.

Previa richiesta di autorizzazione e purché la sistemazione sia ritenuta idonea dalla Commissione Mare sotto il profilo logistico e della sicurezza, due soci assegnatari di posto ormeggio possono concordare lo scambio dei relativi posti assegnati.

Art. 26 - SOSTITUZIONE DELL'IMBARCAZIONE

La sostituzione dell'imbarcazione deve essere oggetto di una specifica richiesta che viene registrata e trattata con le modalità di cui all'art. 24 (Procedura di assegnazione dei posti ormeggio).

La richiesta di nuovo ormeggio per cambio di imbarcazione usufruisce di un punteggio aggiuntivo nella graduatoria di assegnazione (vedi art. 24)



Nel caso in cui l'ormeggio già assegnato sia idoneo alla nuova imbarcazione ed in assenza di problemi di natura logistica o di sicurezza, la Commissione Mare autorizza immediatamente la sostituzione.

Un socio assegnatario di un posto ormeggio che acquisti l'imbarcazione di un altro socio può subentrare nel posto ormeggio di quest'ultimo senza richiedere l'inserimento in lista d'attesa, liberando contestualmente il posto occupato dalla sua precedente imbarcazione.

Art. 27 - RINUNCIA O REVOCA DEL POSTO ORMEGGIO

Il Socio che rinuncia all'uso dell'ormeggio, deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, fermo restando l'obbligo di corrispondere il canone per l'ormeggio, anche per il restante periodo dell'annualità.

Il posto assegnato può essere revocato per dimissioni da Socio, inadempienze o incompatibilità con le norme dello statuto o del presente regolamento che lo prevedano.

L'ormeggio assegnato può essere revocato per il mancato raggiungimento per due annualità consecutive del valore minimo, stabilito dall'Assemblea (vedi tabella n. 1), del punteggio relativo alla partecipazione alle attività sociali e sportive o alle collaborazioni calcolato in base all'art. 8 del presente regolamento.

Sono esclusi da tale norma i soci fondatori firmatari dell'atto costitutivo, i soci onorari e i soci anziani.

L'azione di revoca non viene applicata in presenza di gravi impedimenti o giustificati motivi che rendano impossibile la partecipazione alle attività da parte del socio.

L'eventuale azione di revoca viene esercitata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste all'art. 13 dello Statuto sociale.

In caso di revoca dell'ormeggio l'assegnatario deve provvedere immediatamente a liberare il corrispondente spazio acqueo ed a ripristinare lo stato originale delle relative attrezzature.

Il socio a cui viene revocato l'ormeggio non ha diritto ad alcun rimborso dei canoni o dei contributi versati per l'annualità in corso.


Art. 28 - CESSIONE DELL'IMBARCAZIONE E SUCCESSIONI EREDITARIE

Il Socio che cede ad altri la proprietà, la quota di maggioranza o altri diritti relativi alla propria imbarcazione, non può cedere al nuovo proprietario o al nuovo conduttore alcun diritto relativo all'ormeggio.

Fanno eccezione i seguenti casi :

a) Cessione a familiari

I familiari, parenti o affini sino al secondo grado nonché le persone conviventi appartenenti alla medesima famiglia anagrafica, di un Socio assegnatario di ormeggio, nei casi in cui divengano proprietari dell'imbarcazione per :



- **successione ereditaria**
- **cessione e contestuale rinuncia al posto da parte del Socio assegnatario**
- **sentenze definitive o altri provvedimenti definitivi dell'autorità giudiziaria**

possono subentrare nell'assegnazione dell'ormeggio, con esonero dall'obbligo di corrispondere il Contributo di Primo Ingresso, purché acquisiscano la qualifica di Soci ordinari e previa regolarizzazione di eventuali pendenze.

Al fine di evitare sperequazioni e comportamenti contrari allo spirito del presente Regolamento, nel caso di cessione sopra previsto, il socio cedente deve per un periodo di cinque anni astenersi dal richiedere un nuovo ormeggio. Nel caso risulti già inserito nelle liste di attesa la sua richiesta viene cancellata.

Qualora l'operazione non venga perfezionata entro un anno dalla data dell'atto di subentro, l'assegnazione viene revocata con obbligo di liberare immediatamente l'ormeggio.

b) Cessione tra soci comproprietari

In caso di comproprietà, il Socio non assegnatario dell'ormeggio, può chiedere il subentro se intende acquisire l'intera caratura dell'imbarcazione o una quota maggioritaria della stessa con contestuale rinuncia del Socio cedente al posto barca assegnato.

Tale richiesta viene trattata con le modalità di cui all'art. 24 (Procedura di assegnazione dei posti ormeggio) ma usufruisce di un punteggio aggiuntivo nella graduatoria, a condizione che l'operazione di compravendita non venga perfezionata prima della assegnazione e che il Socio cedente non avanzi richiesta di nuovo ormeggio per cambio di imbarcazione.

Trascorsi tre anni dalla richiesta, qualora il Socio richiedente non abbia ottenuto ancora l'assegnazione sulla base dell'art 24, l'operazione di cessione e di subentro nel posto barca potrà essere perfezionata in qualsiasi momento.

Il nuovo assegnatario usufruirà di una riduzione del Contributo di Primo Ingresso proporzionata al periodo trascorso dalla richiesta di subentro (un quinto per anno)


Il Socio cedente deve per un periodo di cinque anni astenersi dal richiedere un nuovo ormeggio.

Qualora la risoluzione della comproprietà avvenga con modalità diverse da quelle sopra indicate, valgono le norme generali richiamate al primo comma del presente articolo e quelle che regolano le richieste e le assegnazioni dei posti ormeggio di cui all'art. 24 e 26.

Pertanto in caso di acquisto dell'intera caratura dell'imbarcazione o di una quota maggioritaria della stessa, il Socio comproprietario non assegnatario dell'ormeggio non acquista alcun diritto di subentro e dovrà liberare l'ormeggio nel più breve tempo possibile e comunque entro un massimo di 30gg dalla data dell'atto.

c) Cessione tra soci

Un socio assegnatario di un posto ormeggio che acquisti l'imbarcazione di un altro socio può subentrare nel posto ormeggio di quest'ultimo senza richiedere



l'inserimento in lista d'attesa, liberando contestualmente il posto occupato dalla sua precedente imbarcazione.

Un Socio che si trovi in attesa di assegnazione di ormeggio da almeno tre anni, che acquisti l'imbarcazione di un altro Socio assegnatario di posto barca, può subentrare immediatamente nel posto ormeggio di quest'ultimo.

***IL Socio acquirente è tenuto a versare il contributo di Primo Ormeggio
Il Socio cedente deve per un periodo di cinque anni astenersi dal richiedere un nuovo ormeggio.***

Operazioni di compravendita di imbarcazioni tra soci che non rispettino tali termini non danno alcun diritto di subentro. Qualora effettuate il Socio acquirente dovrà liberare l'ormeggio nel più breve tempo possibile e comunque entro un massimo di 30gg dalla data dell'atto.

Art. 29 - ORMEGGIO TEMPORANEO

Qualora il Socio preveda di non occupare per un periodo superiore ai 15 giorni l'ormeggio assegnato è tenuto a darne notizia al Responsabile Mare o alla segreteria che mantiene un apposito Registro delle assenze.

Agli stessi deve essere segnalata con congruo anticipo la data di previsto rientro dell'imbarcazione e l'eventuale necessità di rientro anticipato.

Compatibilmente con l'effettiva disponibilità degli ormeggi liberi, il Responsabile Mare o i suoi delegati possono consentire l'ormeggio temporaneo per un massimo di 15 giorni ad unità da diporto appartenenti ad altri Soci privi del posto ormeggio o ad ospiti occasionali in transito, in base alle prescrizioni delle Autorità competenti.


Ai Soci non assegnatari di posto ormeggio, su specifica richiesta scritta, può essere assegnato un ormeggio temporaneo anche per periodi superiori ai 15 gg e fino ad un massimo di 12 mesi.

L'assegnazione è di competenza della Commissione Mare. Le richieste di assegnazione vengono trattate in base ad una graduatoria con criteri di punteggio definiti dalla Commissione Mare e determinati dalle attività sociali e sportive svolte nell'annualità precedente e dalle attività per l'annualità in corso che il socio richiedente si impegna a svolgere.

Per poter accedere all'ormeggio temporaneo i Soci e gli ospiti devono presentare all'arrivo i documenti identificativi personali e quelli dell'imbarcazione, la polizza assicurativa e sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità, garantendo di lasciare libero l'ormeggio in qualsiasi momento in caso di richiesta della Società.

Il Socio o l'ospite a cui è stato affidato temporaneamente un ormeggio è tenuto al rispetto delle norme del presente Regolamento Sociale. La non osservanza comporterà la cessazione dell'ospitalità e l'obbligo di allontanare immediatamente l'imbarcazione dall'ormeggio.

Il Responsabile Mare o i suoi delegati hanno l'obbligo di acquisire i documenti di garanzia, i recapiti telefonici ed effettuare le verifiche su comportamenti e stato degli ormeggi.



Diporto Nautico Sistiana

Associazione Sportiva Dilettantistica

In caso di danno le attrezzature di ormeggio saranno ripristinate a cura della Società che ne ripeterà le spese in danno dei responsabili.

Per soste non superiori a tre giorni l'ormeggio temporaneo sarà gratuito per Soci e ospiti tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali.

Per soste superiori ai tre giorni l'ospite o l'assegnatario temporaneo è tenuto al versamento di un rimborso spese nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo (vedi tabella n. 2), sulla base delle disposizioni della Capitaneria di Porto.


A tale fine all'arrivo l'ospite o l'assegnatario temporaneo può essere richiesto il versamento di una cauzione, il cui ammontare è fissato dal Consiglio Direttivo, che verrà detratta dal conteggio finale.

Il Responsabile Mare e la Commissione Mare possono riservare ormeggi temporaneamente liberi per attività sociali e sportive o anche a favore di altri Circoli e organizzazioni Sportive.

Art. 30 - USO DELLE IMBARCAZIONI SOCIALI.

Il Responsabile Mare può consentire ai Soci, purchè provvisti di idonee abilitazioni, l'utilizzo delle imbarcazioni sociali per brevi periodi, qualora non vengano ostacolate le attività sociali e compromessi i livelli e le esigenze di sicurezza

Le imbarcazioni dovranno essere riconsegnate in perfette condizioni d'uso. I consumi di carburanti o di altri materiali e gli eventuali danni al mezzo o alle attrezzature saranno a carico del Socio utilizzatore.



Diporto Nautico Sistiana

Associazione Sportiva Dilettantistica

TITOLO IV

DIRITTI E DOVERI DEI TESSERATI NON SOCI

Art. 32 - RAPPORTI ETICO SOCIALI

In relazione a quanto previsto dallo Statuto Sociale il soggetto anche minorenne che si tesserava tramite la Società ad una Federazione Sportiva Nazionale per partecipare alle attività sportive organizzate dalla Società, assume per queste attività i medesimi diritti e doveri di un socio ed è tenuto ad osservare le medesime regole comportamentali.

Art. 33 - RAPPORTI ECONOMICI

L'ammontare della quota annua di tesseramento è determinato dal Consiglio Direttivo (vedi tabella n.2) sulla base dei costi richiesti dalle Federazioni Sportive Nazionali e delle relative spese amministrative.




TABELLA N. 1 - PUNTEGGI PER LE ATTIVITA' SOCIALI

PUNTI 3 : COLLABORAZIONI E ATTIVITA' AGONISTICHE

Partecipazione agli organi sociali in ruoli effettivi

Assunzione di incarichi non occasionali di organizzazione o assistenza ad attività sportive e sociali, per servizi a favore dei soci o interventi di gestione e manutenzione delle strutture sociali

Partecipazione non occasionale a gare sportive di livello nazionale o internazionale con i colori del club o in squadre agonistiche sociali

Sponsorizzazioni, promozioni pubblicitarie o contribuzioni rilevanti, dirette o indirette, a sostegno delle attività sportive e sociali

PUNTI 2 : PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI, SPORTIVE e DIDATTICHE

Partecipazione all'assemblea dei soci

Partecipazione non occasionale a gare sportive di livello locale con i colori del club o in squadre agonistiche sociali

Frequenza a corsi di formazione promossi dal club

PUNTI 1 : PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' SOCIALI

Partecipazione a cene sociali, gite, seminari, incontri o altre iniziative promosse dal club

Piccole contribuzioni, sponsorizzazioni o promozioni pubblicitarie

Collaborazione o assistenza occasionale ad attività sportive e sociali, alla manutenzione di strutture sociali o per altri servizi a favore dei soci.

Partecipazione a gare sportive organizzate dal club o partecipazione occasionale in squadre agonistiche sociali

PUNTEGGIO MINIMO : ART. 27 - REVOCA DEL POSTO ORMEGGIO

Punteggio minimo per adempiere agli obblighi del terzo comma dell'art 27 del Regolamento Sociale

punti 3



TABELLA N. 2 - CANONI E CONTRIBUTI SOCIALI

<u>CANONI SOCIALI</u>		
CANONE SOCIO ORDINARIO (annuale)		200,00
CANONE SOCIO ANZIANO (annuale)		100,00
CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE (una tantum)		500,00
CANONE TESSERATO (annuale)		50,00
PENALE PER RITARDATO PAGAMENTO (a mese)		25,00
<u>CANONI ORMEGGI ASSEGNATI</u>		
ORMEGGIO SU PONTILI		
Valori per ogni classe d'ormeggio:		
A-200,00 B-240,00 C-280,00 D-320,00 E- 360,00 F-400,00		
G-440,00 H-480,00 K- 520,00 L-580,00		
CONTRIBUTO DI PRIMO ORMEGGIO		5 volte il canone
CONTRIBUTO DI CAMBIO ORMEGGIO		5 volte la differenza tra i canoni prec/att
CONTRIBUTO LISTA DI ATTESA (annuale)		25,00
<u>RIMBORSI SPESE PER ORMEGGI IN TRANSITO</u> per tesserati alle Federazioni Nazionali - massimo 15 giorni		
FINO A 3 GIORNI		gratuito
DAL 4 GIORNO FINO A 15 GIORNI (a giorno)		15,00
CAUZIONE RESTITUIBILE		100,00
<u>CANONI PER ORMEGGI PROVVISORI</u> riservati ai soci		
FINO A 15 GIORNI		gratuito
OLTRE 15 GIORNI (mese)		annualità/12